

Art. 4

(Programmazione regionale e territoriale e attività dei Consorzi di sviluppo industriale)

1. I Consorzi svolgono nell'ambito dei territori dei Comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali nei quali operano le attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui agli articoli 50 e 51 del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro della programmazione generale e di settore della regione.
2. Gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall'assemblea del Consorzio, previo parere dei Comuni consorziati, e sono approvati dalla Provincia, seguendo le stesse procedure previste dalla l.r. 5 agosto 1992, n. 34, per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali. Gli strumenti urbanistici approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 12 della l.r. 34/1992.
3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter della legge 19 luglio 1993, n. 237 ed all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del t.u. approvato con d.p.r. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del d.p.r. 218/1978. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 53 del d.p.r. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.
6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del Comune o dei Comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.